

OSSERVATORIO

MISURE DI PREVENZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P - Presidente -
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -
Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giusep - rel. Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R.N., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/12/2017 del TRIBUNALE di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette le conclusioni del PG, Dott. Orsi L., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione -, in asserto parziale accoglimento della domanda di C.R.N. diretta ad ottenere la revoca della confisca del complesso aziendale della società Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e radioterapia s.r.l., ha ordinato all'A.N.B.S.C. di restituire alla predetta la somma di Euro 78.000,00, ossia l'equivalente monetario del valore nominale della quota inizialmente sottoscritta dalla richiedente, e ciò in ragione del fatto che la Corte di appello ha dissequestrato la sua quota di capitale sociale, pari al 15%, mantenendo il vincolo sul restante 85% del capitale sociale, appartenente al proposto, A.M., e ad altri due soggetti, unitamente al mantenimento della confisca dell'intero complesso aziendale.

2. Il Tribunale ha premesso che la confisca autonoma del complesso aziendale fu conseguenza dell'accertamento delle attività illecite del proposto, che avevano consentito alla società enormi illeciti profitti. Il bene aziendale in oggetto era dunque un'impresa mafiosa, come tale suscettibile di confisca di per sè, senza neppure bisogno di dimostrare la sproporzione tra i redditi leciti dei soci e gli investimenti fatti dalla società.

2.1. Ha poi aggiunto che occorre tener distinta la confisca delle quote o azioni di società di capitali, anche in misura totalitaria, e la confisca del complesso aziendale. La distinzione tra i due tipi di beni, patrimonio sociale e capitale sociale, è chiara. L'uno, costituito dal complesso degli elementi attivi e passivi, fa capo al soggetto societario; il diritto alla quota, invece spetta ai singoli soci. La quota di capitale ha ad oggetto non una frazione ideale degli elementi attivi del patrimonio sociale, ma una percentuale degli utili di ogni esercizio e l'eventuale eccedenza attiva in caso di liquidazione.

2.2. Ha quindi osservato che la domanda non ha sollecitato la revisione del giudizio di fatto in punto di correlazione temporale fra gli investimenti nella società e la confisca dell'intero compendio aziendale, ma ha preteso di far derivare la revoca della confisca del compendio aziendale dal dissequestro delle quote, disposto peraltro in misura rappresentativa di una quota modesta del capitale sociale.

3. Il Tribunale ha ribadito che sono state accertate sia la lecita provenienza della provvista utilizzata per la sottoscrizione di questa quota minoritaria del capitale sociale, sia l'illecita provenienza della provvista utilizzata per la sottoscrizione della restante e di gran lunga maggioritaria quota del capitale sociale e pure dell'intero compendio aziendale, che nel frattempo si era enormemente ed illecitamente rivalutata grazie all'attività delinquenziale del proposto, socio di assoluta maggioranza, anche per il tramite dei suoi stretti congiunti.

4. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di C.R.N., che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La quota del capitale sociale è rappresentativa di una frazione proporzionale del patrimonio sociale, sicchè si consuma una violazione della disposizione dell'art. 2468 c.c., comma 2, se si nega il

diritto del socio alla partecipazione agli utili e l'aspettativa o, se si vuole, il diritto, in attesa di espansione, alla liquidazione della quota. A norma dell'art. 2473 c.c. il rimborso della quota al socio è fatto in proporzione del patrimonio sociale il quale, a tal fine, è determinato tenendo conto del solo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Se ne deduce che la confisca dell'intero patrimonio in assenza della confisca dell'intero capitale sociale si risolve, per i soci titolari di partecipazione lecitamente acquistate e quindi non oggetto di confisca, nella negazione dell'aspettativa di conseguire, nel caso di scioglimento della società o di scioglimento limitatamente al proprio personale rapporto, il valore patrimoniale oggettivo della partecipazione, da determinare secondo i criteri dell'art. 2743 cit..

Ritenuto il carattere lecito della partecipazione societaria, non oggetto di confisca, la Corte di appello non avrebbe potuto confermare il decreto anche nella parte in cui aveva ordinato la confisca dell'intero patrimonio e del compendio aziendale, che ha il necessario presupposto nella confisca dell'intero capitale sociale.

In tal senso occorre guardare al novum normativo, contenuto nelle disposizioni della L. n. 161 del 2017, art. 5, commi 4 e 8, che hanno codificato il principio in forza del quale la confisca dell'intero patrimonio sociale è ammissibile soltanto in caso di confisca totalitaria del capitale sociale. Tali disposizioni chiariscono che anche per il passato la confisca dell'intero capitale sociale non era imposta dall'ordinamento, costituiva un principio elaborato dalla giurisprudenza neppure unanimemente condiviso. Esse hanno natura di norme interpretative; se fossero state realmente innovative, avrebbero dovuto trovare applicazione quale *ius superveniens*.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. A fronte della richiesta dell'interessata di dissequestro del patrimonio sociale e del complesso aziendale, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere di doversi occupare del modo in cui eseguire la decisione di confisca e quindi provvedere allo scioglimento d'ufficio del rapporto sociale con liquidazione d'ufficio della quota di partecipazione. E' diritto dell'interessata, che non può subire l'invadenza officiosa del Tribunale, decidere se conservare la quota di partecipazione e quindi la qualità di socia oppure sciogliere il rapporto sociale.

La liquidazione della quota è regolata dalla legge che detta i criteri di determinazione del relativo valore economico. Con la confisca del patrimonio, il socio titolare di una partecipazione lecita viene privato del diritto di proprietà della quota per tutto quello che essa è anche potenzialmente.

Nell'operazione di liquidazione della partecipazione il Tribunale ha violato la legge circa i criteri di determinazione del valore della partecipazione al capitale sociale. Esso ammonta non, come ritenuto dal Tribunale, ad Euro 520.000,00, ma ad Euro 662.000,00, perchè con atto notarile del (OMISSIS) alla società villa Santa Teresa diagnostica per immagine si è fusa per incorporazione la società Alte Tecnologie Medicale s.r.l., con un capitale sociale di Euro 142.000,00. Il valore della quota della ricorrente ammonta, anche a volerlo stimare secondo i criteri adottati dal Tribunale, ad Euro 99.300,00.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato, specificamente per quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, mentre deve essere rigettato nel resto, in ragione di quanto di seguito si espone.

2. Occorre evidenziare che la decisione è scaturita dall'attivazione di un procedimento di esecuzione per iniziativa della ricorrente, che avanzò una ben precisa e definita richiesta, ossia la revoca della confisca del complesso aziendale della società Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e radioterapia s.r.l..

Come è noto, la legge non prevede che il giudice dell'esecuzione possa decidere senza che sia stata proposta una richiesta di parte, con la conseguenza che il procedimento e la decisione conclusiva sono entrambi condizionati dalla domanda.

Questa caratteristica è già stata posta in chiaro dalla giurisprudenza di legittimità, che ha statuito il principio secondo cui "il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di

prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante" - Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095 -.

2.1. Si rileva allora che il Tribunale, dopo aver spiegato le ragioni per le quali non era da accogliere la domanda di revoca della confisca, ha individuato autonomamente un altro tema di decisione nella definizione delle modalità di esecuzione della decisione di dissequestro parziale delle quote (fl. 7), senza appunto che la richiedente avesse posto nei termini indicati alcuna domanda. Nè può dirsi che la richiesta di revoca della confisca del complesso aziendale potesse essere interpretata come comprensiva di quella di liquidazione delle quote sociali, e quindi esser stata quest'ultima implicitamente avanzata in uno con la principale, data la spiccata eterogeneità, in relazione di sostanziale incompatibilità, tra i beni della vita sottesi all'una e all'altra: da un lato, la restituzione al soggetto societario cui si partecipa della piena ed autonoma operatività d'impresa; dall'altro, il recesso dal vincolo societario e quindi l'indifferenza per le sorti delle attività d'impresa della società che si vuole abbandonare.

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per la parte in cui ha provveduto, senza che vi fosse la domanda di parte, alla liquidazione della quota di partecipazione di C.R.N. al capitale sociale.

4. Il ricorso è invece infondato per la parte in cui ha denunciato vizi relativi alla decisione di diniego sulla richiesta di revoca della confisca.

5. La ragione che ha condotto alla confisca del complesso aziendale è stata indicata nell'accertamento, non contestato in ricorso, degli "enormi illeciti profitti" realizzati dal proposto con conseguente inquinamento dell'intero compendio aziendale, sì da legittimarne la qualificazione come "impresa mafiosa" (fl. 2). Il proposto, quale amministratore della società, aveva operato in modo talmente illecito da compromettere irrimediabilmente l'attività di impresa, e quindi da giustificare l'applicazione della regola secondo cui "è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di

un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa" - Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225 -.

5.1. A fronte di questa preponderante ragione della confisca - si ribadisce, non fatta oggetto di rilievi da parte della ricorrente - non ha inciso il fatto che fossero state originariamente sequestrate anche tutte le quote di partecipazione societaria. Non fu, per l'appunto, questa la premessa della confisca del complesso aziendale, con l'ovvia conseguenza della sostanziale irrilevanza della sopravvenienza costituita dal dissequestro di una parte minoritaria del capitale sociale.

6. La recente riforma introdotta con la modifica del codice antimafia - L. n. 161 del 2017 -, a norma della quale "il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 c.c. e seguenti...." - D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1-bis, -, non contiene la regola che la confisca di un intero compendio aziendale è condizionata dalla confisca di tutte le quote di capitale sociale, in tal modo restringendo l'area di operatività della misura ablatoria in riguardo a un'intera azienda; ma, all'inverso, esprime una disposizione di ampliamento delle possibilità di intervento ablatorio, collegando, con effetto automatico, alla confisca di tutte le quote del capitale sociale la confisca dell'intero compendio aziendale, ove questo non sia stato, per ragioni autonome di accertamento di prevenzione, confiscato in via per così dire diretta.

6.1. Sulla ratio della novella si è già espressa questa Corte, che ha osservato come l'estensione ex lege ai beni costituiti in azienda della confisca delle partecipazioni sociali totalitarie trova causa nel fatto che "chi... ha acquisito illecitamente, mediante i proventi della sua attività illecita o il loro reimpiego, le partecipazioni societarie totalitarie, ha acquisito illecitamente l'azienda" - Sez. 3, 18/09/2018, n. 51603, Roma -.

Durante i lavori parlamentari per la riforma si era evidenziato che l'automatismo dell'estensione della confisca avrebbe consentito di prevenire rilevanti problemi applicativi nella gestione delle imprese societarie interessate dalla confisca di tutte le quote di partecipazione che, in assenza della confisca di tutto il patrimonio aziendale, aveva dato prova di ostacolare la ordinaria e proficua prosecuzione dell'attività di impresa - così, intervento del relatore on. M. D. nella seduta di Assemblea alla Camera

dei Deputati il (OMISSIS), in sede di discussione sulle linee generali dell'(OMISSIS), in prima lettura -.

L'idea era, in buona sostanza, che, ove oggetto di sequestro e confisca siano tutte le quote sociali, non importa se intestate unicamente al proposto o anche a terzi, la società altro non è che un uno schermo a tutela dell'azione del proposto, con la conseguenza della necessità di sottoporre a sequestro e poi confisca l'intero patrimonio sociale, in particolare delle aziende facenti capo alle attività imprenditoriali della società.

Del resto la giurisprudenza di legittimità aveva già posto in evidenza che, al di là della considerazione delle nozioni civilistiche di "quota" e di "capitale sociale", i provvedimenti di sequestro e confisca della totalità delle quote di capitale sociale ben potevano implicare l'accertamento che il proposto "disponeva, anche indirettamente, dell'intero patrimonio delle società oggetto di confisca e delle intere aziende, intese come complesso unitario di beni, che intanto avevano realizzato redditi in quanto si avvantaggiavano dei legami mafiosi del proposto".

Attraverso l'esame in concreto di tal tipo di provvedimenti poteva rilevarsi, già prima della novella normativa ora in rilievo, la natura sostanzialmente "mafiosa" delle imprese, e quindi interpretare l'effettiva portata del provvedimento di confisca delle quote totalitarie secondo l'obiettivo della "sottrazione al circuito economico delle intere realtà imprenditoriali rappresentate dalle... società" - Sez. 1, 16/10/2014, n. 4448/15, Sicilcassa s.p.a. e altri -.

6.2. Sulla base di queste considerazioni l'ultima novella del codice antimafia ha istituito l'automatismo di sequestro e confisca, in tal modo ampliando, e non certo restringendo, le possibilità di aggressione dei patrimoni aziendali. Non ha limitato, come si desume dalla piana lettura della disposizione alla luce dei precedenti giurisprudenziali e dei lavori parlamentari, la sequestrabilità e confiscabilità del patrimonio sociale ai casi di sequestro di tutte le quote di capitale sociale, ma ha soltanto stabilito che nel caso in cui siano sequestrate e confiscate tutte le quote si ha l'effetto automatico del sequestro e della confisca del patrimonio sociale costituito in azienda. Residua, allora, l'ampia possibilità di sequestro e confisca di quest'ultimo ove si accerti, senza l'ausilio di alcun automatismo legale, la natura "mafiosa" dell'impresa, ciò che nel caso in esame è avvenuto e che non ha formato oggetto delle doglianze di ricorso.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato per la parte in cui ha censurato l'omessa revoca della confisca del complesso aziendale in conseguenza della revoca della confisca su una quota minoritaria del capitale sociale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019
